

Rp. 365/19
Geo 1752/19
Rep. 1337/19



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE della Famiglia, della Persona e dei Minori

Il Presidente, quale delegato dal Presidente della Corte di appello,
Letto il ricorso depositato in data 27.2.2019 (iscritto al n. 365/2019 R.G.) con il quale la Procura Generale- sede- ha proposto opposizione, ex art. 170 D.P.R. 30.5.2002, al decreto emesso dalla Corte di Appello di Catania –sezione terza - in data 18.2.2019 con il quale all'avv. Fulvio Puglisi, quale difensore di ufficio, nominato ex art. 97 comma IV c.p.p., di [REDACTED] nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G.C.A. è stato liquidato il compenso di euro [REDACTED], oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge;
accertata la tempestività del ricorso e verificata la sua rituale notifica;
letta la comparsa di costituzione dell'avv. Fulvio Puglisi, unico resistente costituitosi in giudizio;

OSSERVA

Con il provvedimento impugnato la Corte ha accolto (sia pure con una riduzione nel quantum) l'istanza di liquidazione presentata dall'avv. Puglisi sul presupposto che la morte di [REDACTED] (avvenuta in data [REDACTED], come da certificato di morte agli atti) fosse equiparabile all'ipotesi di irreperibilità di cui all'art. 117 T.U. Spese di Giustizia.

Deduce il P.G. l'erroneità di tale motivazione, assumendo che la morte dell'assistito non può equipararsi alla sua irreperibilità e che il professionista non aveva provato di avere infruttuosamente tentato di recuperare il suo credito nei confronti degli eredi del Saglimbene, come invece avrebbe dovuto fare ex art. 116 stesso T.U.

Il ricorso non può trovare accoglimento, anche se il provvedimento impugnato va confermato con motivazione parzialmente diversa.

E' agli atti pacifico che l'attività del professionista per la quale richiede il compenso, avvenuta a seguito di nomina officiosa ex art. 97 IV comma c.p.p., è successiva alla morte del [REDACTED].

Si legge nell'istanza di liquidazione presentata alla Corte che il professionista, dopo la definizione del giudizio, ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Saglimbene e che all'atto della notifica dello stesso ha appreso che il Saglimbene era deceduto nel lontano 2012.

Ritiene chi scrive che tale situazione integri l'ipotesi di inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti di cui all'art. 116 T.U. , non potendo provvedere al pagamento del credito de quo né evidentemente il [REDACTED] né i suoi eredi.

Nel giudizio penale, con la morte dell'imputato cessa il mandato del professionista né allo stesso può essere conferito mandato dagli eredi del de cuius (in questo senso, per l'ipotesi di difensore nominato di fiducia . Cass. pen. n. 29235/2018) e il relativo compenso, per l'attività successiva al decesso eventualmente prestata dal difensore (come nel caso di specie, ignaro del decesso) , non può trasmettersi agli eredi (cfr. Cass. civ. n. 1749/2018).

Il decreto va pertanto confermato.

La natura e le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Visti gli artt. 170 d.p.r. 30.5.2002 n.115 e 702 bis c.p.c.,
rigetta il reclamo.

compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi

Catania, 30.5.2019

IL PRESIDENTE EST.

Deposita nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
oggi 5/6/19
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dott. FORA CALDERONE

VISTO
CATANIA
11 GIU. 2019
IL S. PROCURATORE GENERALE
(Gius. Lud. Lombardo)